



COMUNE DI LEONFORTE

PROVINCIA DI ENNA

Reg. Gen.n. 77 del 28-12-2018

ORDINANZA

Oggetto: Provvedimento urgente a tutela della pubblica incolumità. Divieto di utilizzo di fuochi artificiali, petardi e simili materiali pirotecnici in occasione del capodanno 2019.

IL SINDACO

Premesso che:

- è consuetudine diffusa la celebrazione del Capodanno con l'accensione e lo sparo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili materiali pirotecnici;
- l'uso dei materiali pirotecnici, anche se ammessi alla libera vendita al pubblico, può causare lesioni e gravi danni fisici, sia a chi li maneggia sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- gli articoli pirotecnici, per il loro contenuto di sostanze esplosive, impiegati con imprudenza o imperizia aumentano il rischio di incendi e possono determinare anche incendi danni economici alle cose;
- il rumore intenso generato dall'uso incontrollato di fuochi d'artificio, petardi e simili materiali pirotecnici genera nei soggetti più fragili e negli animali fenomeni di forte stress, disorientamento e panico, ed il fumo prodotto è fonte di inquinamento atmosferico;

Ritenuto necessario garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la tutela degli animali e in generale le condizioni di vivibilità del territorio;

Vista la Legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo);

Visto l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modifiche con la Legge 18 aprile 2017, n. 48;

Visto l'art. 650 c.p.;

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto

ORDINA

A tutela della sicurezza e della incolumità pubblica, **dalle ore 16:00 del 31/12/2018 fino alle ore 24:00 del 1° gennaio 2019**, è fatto divieto di far esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili materiali pirotecnici in luoghi aperti al pubblico ed in vie, piazze ed aree pubbliche ove transitano o siano presenti persone e animali, con particolare riguardo alle aree a distanza inferiore a 200 m. da ospedali, cliniche, luoghi di ricovero e cura, canili, fatto salvo ove vi siano particolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.

I fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili materiali pirotecnici di libero commercio possono essere esplosi in zone isolate ma comunque a debita distanza da soggetti fragili e dagli animali, evitando tassativamente le zone affollate per la presenza di feste, riunioni e tutte le aree nelle quali l'esplosione del prodotto pirico potrebbe generare incendi.

RAMMENTA

Che, fatto salvo che il fatto non costituisca altra violazione di rilevanza penale, chiunque viola il dispositivo della presente ordinanza è punito con la sanzione prevista dall'art. 650 del c.p.

RACCOMANDA

- l'acquisto, esclusivamente presso rivenditori autorizzati, di prodotti pirotecnici muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico, nonché della prevista etichettatura recante, tra l'altro, i limiti di età e delle condizioni di vendita, l'istruzione per l'uso, la distanza minima di sicurezza;
- di non affidare ai minori prodotti pirotecnici che, anche se non siano espressamente a loro vietati, richiedono una certa perizia nel loro impiego o che comportino comunque un minimo livello di pericolo in caso di utilizzo maldestro.

La presente ordinanza, previa comunicazione al Prefetto, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e comunque entra in vigore sin dal giorno della pubblicazione.

La medesima sarà, portata, altresì, a conoscenza della cittadinanza tramite pubblicazione sul sito istituzionale www.comune.leonforte.en.it e mediante adeguate azioni informative su quotidiani locali ed emittenti radio.

Il presente provvedimento viene trasmesso, alla Prefettura di Enna, alla Questura di Enna, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Enna, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna, al Commissariato di Polizia di Leonforte, alla Stazione dei Carabinieri di Leonforte, al Comando della Polizia Municipale del Comune di Leonforte, i quali sono incaricati di darne piena esecuzione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, si comunica che avverso la presente ordinanza possibile esperire:

- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Enna, entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. della Sicilia entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune, ovvero di sua legale conoscenza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalle stesse date.

Dalla Residenza Municipale 28 dicembre 2018.



Il SINDACO

Avv. Salvatore Barbera

[Handwritten signature]